

Cass., Sez. III, 11 marzo 2015, n. 10194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere -

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 19/2014 TRIB. LIBERTA' di CHIETI, del 17/03/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. F. Baldi, annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1.1 Con ordinanza del 17 marzo 2014 il Tribunale di Chieti in funzione di giudice del riesame, pronunciando sull'appello proposto da S.A. avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanciano aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in (OMISSIS), di proprietà di V. C. (coniuge dell'istante) e di un conto corrente intestato al S., sostituiva il sequestro preventivo del conto corrente con il sequestro preventivo della somma di denaro presente in quel conto fino alla concorrenza di Euro 18.532,95, confermando nel resto.

Riteneva il Tribunale che l'immobile in questione, seppur formalmente intestato alla V. (terza estranea al reato) fosse, comunque, nella disponibilità dell'indagato.

1.2 Avverso la detta ordinanza propone ricorso S.A. a ministero del difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza della legge processuale penale (artt. 321 e 322 ter c.p.p.) in punto di qualificazione data dal Tribunale al concetto di disponibilità del bene da parte dell'indagato non proprietario, nonchè manifesta illogicità e contraddittorietà della

motivazione in punto di attribuibilità del bene suddetto alla disponibilità dell'indagato e di mancata verifica dell'esclusiva appartenenza del bene immobile a soggetto terzo per effetto di donazione.

## Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Il primo motivo afferisce ad una vera e propria inosservanza della legge penale perchè ricollegata ad una applicazione errata da parte del Tribunale della nozione di disponibilità del bene, onde giustificare il mantenimento del sequestro preventivo. Si osserva, in proposito, quanto segue.

2. Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., non occorre provare il nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca cose che si trovino nella disponibilità dell'indagato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (cfr. tra le tante Sez. 6<sup>a</sup> 27.1.2005 n. 11902, Baldas, Rv. 231234). Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può ricadere quindi su beni comunque, nella disponibilità dell'indagato. Quanto al concetto di "disponibilità", l'orientamento di questa Corte Suprema non si presenta uniforme e tuttavia ritiene il Collegio di condividere quanto in proposito affermato dalla sentenza della 1<sup>a</sup> 9.3.2005 n. 11732, De Masi ed altro, Rv. 231390, secondo cui per "disponibilità" deve intendersi la relazione effettuale del condannato con il bene, caratterizzata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso come definito nell'art. 1140 c.c..

2.1 Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi. Ovviamente tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, che a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata) o nell'interesse altrui (detenzione non qualificata). Sicchè la nozione di disponibilità non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorchè il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri. Viene, cioè, in rilievo e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente la interposizione fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'indagato o condannato.

2.2 E' sempre necessaria la dimostrazione da parte della Pubblica Accusa della disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato e la non corrispondenza tra tale situazione e l'intestazione formale, dovendo in particolare il P.M. fornire la prova dell'esistenza di situazioni che avallino siffatta discrasia (Sez. 2<sup>a</sup> 23.3.2011 n. 17287, Tondi, Rv. 250488). La possibilità, ai fini della sussistenza del periculum di cui all'art. 321 c.p.p., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Sez. 6<sup>a</sup> 16.4.2008 n. 27340, P.M. in proc. Cascino, Rv. 240573; Sez. 2<sup>a</sup> 28.1.2014 n. 5657, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210).

2.3 Nel caso di specie i criteri sopra enunciati non sono stati per nulla osservati dal Tribunale che si è limitato ad asserire come la disponibilità del bene in capo all'indagato derivi dal rapporto di

coniugio e dal fatto che l'immobile oggetto del provvedimento ablativo altro non è che la pertinenza della casa di abitazione dell'indagato. Tale motivazione non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma e dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema che esige, invece, una specifica e puntuale motivazione per superare la presunzione di appartenenza esclusiva del bene anche sotto il profilo della signoria di fatto, ad un soggetto terzo estraneo al reato. In questo senso può ben parlarsi di una motivazione del tutto apparente e tautologica in quanto nessuna verifica è stata compiuta da parte del Tribunale sull'origine del bene, nonostante la documentazione versata in atti consentisse di appurare che il bene suddetto era nella esclusiva disponibilità di un terzo. E' certamente da escludere che la mera circostanza del rapporto di coniugio possa estendere la nozione di disponibilità a quello tra i coniugi non titolare del bene, soprattutto laddove il bene sia caduto in successione ovvero - come nel caso in esame - sia frutto di una pregressa donazione che ha determinato l'ingresso di quel bene unicamente nel patrimonio del donatario. Da qui la necessità di un approfondimento da parte del Tribunale, volto a verificare se da parte del S. fossero esercitabili su quel bene poteri di fatto uti dominus.

2.4 Pur essendo partito da una premessa corretta in ordine al significato del concetto di disponibilità, il Tribunale con motivazione apodittica in ordine agli elementi che inducevano a ritenere la sussistenza della interposizione fittizia da parte del ricorrente nella titolarità del bene in disponibilità effettiva del coniuge V.C., si è limitato a richiamare le argomentazioni del provvedimento cautelare del GIP senza tener conto delle analitiche e specifiche censure formulate.

3. In questo senso appare fondato anche il secondo motivo con il quale si censura il provvedimento impugnato per vizio assoluto di motivazione ricordandosi in questa sede che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in tema di provvedimenti cautelari di natura reale può essere proposto soltanto per violazione di legge, in essa ricomprendendosi anche la mancanza assoluta di motivazione ovvero la presenza di una motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, mentre non possono essere ricompresi nè la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), nè, ancor meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento (v. S.U. 29.5.2008 n. 25932, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5A, 13.10.2009 n.43068, Bosi, Rv. 245093; Sez. 1A, 27.10.2011 n. 40827, Madio, Rv. 248468, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inadeguate a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice).

4. Alla stregua di tali considerazioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Chieti che, in quella sede, attenendosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema, dovrà effettuare la rigorosa verifica atta a dimostrare una situazione concreta di disponibilità del bene da parte del soggetto indagato non proprietario e l'esistenza di una interposizione fittizia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015

